



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA

Il Giudice,
letti gli atti,
esaminati i documenti,
sciogliendo la riserva assunta in esito alla scorsa udienza,

considerato che *Controparte_1* ha promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di

- imporre a *Parte_1* il rispetto del patto di non concorrenza inserito nel contratto di cessione d'azienda, siglato il 22.02.2023;
- ottenere provvedimento con cui inibire a *Parte_1* di svolgere l'attività anticoncorrenziale, usurpativa della clientela e dell'avviamento acquisito;

considerato che *Pt_1* costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso;

considerato che, in base all'art. 16 della scheda contrattuale “*il Venditore e/o i singoli soci o amministratori dello stesso si obbligano ad astenersi, anche per interposta persona, direttamente o indirettamente tramite società e/o enti, per il periodo di 5 (cinque) anni successivo alla vendita dell'azienda, dal momento in cui viene acquistata, e/o gestire attività economiche che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, siano idonee a sviare la clientela dall'azienda ceduta*”;

considerato che la clausola si limita a riproporre le formule dell'art. 2557 c.c., senza preoccuparsi di definire i limiti entro cui il divieto andava concepito;

considerato che l'attività ceduta ha ad oggetto “l'attività di laboratorio di pasticceria, somministrazione di alimenti e bevande/bar, commercio al minuto di prodotti alimentari vari, commercio via internet di prodotti alimentari vari”;

considerato che l'attività può essere ulteriormente precisata in base all'Allegato “A”, da cui risultano le licenze rilasciate a *Pt_1* relative ad alimenti, bevande, gelaterie e bar;

considerato che le attività sono svolte in regime di libera concorrenza e che non è precisato il controvalore specifico del patto di non concorrenza, che tanto più ampio può essere inteso, quanto più alto è il corrispettivo specificamente pattuito;

ritenuto, conseguentemente, che il patto ex art. 2557 c.c. va interpretato in maniera tale da risultare strettamente limitato a salvaguardare l'utilità riconducibile all'attività ceduta;

considerato che le parti hanno specificamente previsto che *Pt_1* non possa ulteriormente svolgere attività imprenditoriale (in solitaria o in forma associata o equivalente) nel settore dei 'prodotti lievitati da forno' (limitazione oggettiva), né associare il proprio nome a prodotti lievitati da forno (in maniera diretta o indiretta);

considerato, di contro, che le parti **non hanno individuato** alcun ambito territoriale per definire il limite entro cui l'attività imprenditoriale (sovrapponibile a quella svolta dall'azienda ceduta) non può essere svolta;

ritenuto, pertanto, che il patto, nella parte in cui è finalizzato a paralizzare l'attività imprenditoriale manifatturiera, è indeterminato, sì che il ricorso ex art. 700 c.p.c. non può anticipare una pronuncia di accertamento (che le parti hanno inteso sottoporre agli arbitri) che avrebbe il compito, distinto, di sancire l'invalidità del patto o la sua ridefinizione entro confini accettabili (così chiarendo se la distanza esistente tra *Parte_2* e *CP_2* – che Google Maps annota in 21 chilometri – sia o meno eccessiva);

ritenuto che, in questo modo, la pronuncia ex art. 700 c.p.c. – strutturalmente incompatibile con una funzione di mero accertamento – avrebbe l'effetto di cancellare la clausola compromissoria che le parti hanno, sponte propria, inserito in contratto, così manifestando l'intenzione di devolvere ad un'autorità terza non togata la valutazione dell'ambito applicativo della clausola;

ritenuto, di contro, che, rispetto alle attività 'intellettuali' e creative di promozione di se stesso, quale '*maestro del buon gusto*', non ci sono elementi, allo stato, per indurre una diretta correlazione tra le presenze di *Pt_1* al fianco di altri operatori del settore, anche in Provincia, e una diminuzione del fatturato dell'attività ceduta – che concerne il laboratorio e la somministrazione;

ritenuto per tutto quanto detto che il ricorso va rigettato;

ritenuto che le spese possono essere compensate, in quanto le problematiche interpretative della clausola sono oggettive e sono, tuttavia, addebitabili alla scarsa chiarezza lessicale, imputabile a entrambe le parti (*recte*: ai consulenti cui si sono rivolti per la redazione del testo);

p. q. m.

rigetta

il ricorso;

compensa

tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Parma, 18/11/2025

Il Giudice

(Dott. Marco Vittoria)